

PAC 2021 - FAQ (Frequently Asked Questions)

FAQ al 22 febbraio 2022

1. Cosa si intende con appartenenza pubblica in riferimento ai luoghi della cultura, nell'ambito dell'Avviso pubblico PAC 2021?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico PAC 2021, per luoghi della cultura di appartenenza pubblica si intende di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici.

2. Un ente privato senza scopo di lucro che ha la disponibilità dei locali di un luogo della cultura appartenente a soggetti privati, aperto al pubblico, che espleta un servizio privato di utilità sociale può presentare domanda?

L'art. 5 dell'Avviso pubblico al comma 1 recita:

“1. Possono presentare domanda:

a) tutti i musei e luoghi della cultura, come definiti all'art. 101 del D. Lgs 42/2004, di appartenenza pubblica, compresi quelli dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale.

b) soggetti privati senza scopo di lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui alla lettera a).”

Si specifica che per appartenenza pubblica si intende: di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici (cfr. FAQ n. 1).

Si evidenzia che i luoghi indicati all'art. 101, c. 4 del D. Lgs 42/2004, pur espletando un servizio privato di utilità sociale, non sono di appartenenza pubblica.

Inoltre, al comma 2, lett. a) dell'art. 5 si aggiunge:

“2. Requisiti comuni e imprescindibili per tutti i soggetti partecipanti sono:

a) essere proprietari o gestori di una collezione pubblica a cui destinare le acquisizioni e le produzioni realizzate attraverso il finanziamento del PAC o che abbia beneficiato di donazioni legate all'arte e alla creatività contemporanea, come indicato all'art. 3 del presente Avviso;”

Dunque, ulteriore requisito per la partecipazione di un soggetto privato senza scopo di lucro è che la collezione di destinazione dell'opera da acquisire (sia mediante progetti di Ambito 1 - Acquisizione che di Ambito 2 - Produzione) sia di proprietà pubblica (cfr. FAQ n. 3).

3. Cosa si intende per collezione pubblica, nell'ambito dell'Avviso pubblico PAC 2021?

Nell'ambito dell'Avviso pubblico PAC 2021, per collezione pubblica si intende una collezione di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici.

4. Un ente privato senza scopo di lucro proprietario di una collezione di opere d'arte contemporanea può presentare domanda?

Come specificato agli articoli 2 e 5 e come indicato nella Legge n. 29 del 23 febbraio 2001 di istituzione del Piano per l'Arte Contemporanea, l'Avviso pubblico è destinato esclusivamente all'incremento del patrimonio pubblico, pertanto non sono ammesse collezioni private, anche se aperte alla fruizione pubblica, come destinatarie dell'opera acquisita (sia mediante progetti di Ambito 1 - Acquisizione che di Ambito 2 - Produzione) (cfr. FAQ n. 3).

5. Per collezione pubblica destinataria dell'acquisizione si intende anche una collezione di pubblica fruizione, quindi anche di proprietà privata ma aperta al pubblico?

L'Avviso pubblico è destinato esclusivamente all'incremento del patrimonio pubblico, come previsto nella Legge n. 29 del 23 febbraio 2001 di istituzione del Piano per l'Arte Contemporanea, pertanto non sono ammesse collezioni private, anche se aperte alla fruizione pubblica, come destinatarie dell'opera acquisita (sia mediante progetti di Ambito 1 - Acquisizione che di Ambito 2 - Produzione).

6. Un ente privato che gestisce una collezione privata sottoposta a vincolo d'interesse culturale può presentare domanda?

A norma dell'art. 5 dell'Avviso pubblico possono presentare domanda musei e luoghi della cultura, come definiti all'art. 101 del D. Lgs 42/2004, di appartenenza pubblica o soggetti privati senza scopo di lucro gestori di luoghi della cultura di appartenenza pubblica (cfr. FAQ n. 2).

Nell'Avviso pubblico viene inoltre più volte specificato che la collezione di destinazione dell'acquisizione deve essere di proprietà pubblica e che il PAC è destinato all'incremento del patrimonio pubblico italiano.

Si precisa infine che la presenza del vincolo di interesse culturale non attiene alla proprietà della collezione.

7. Un ente privato senza scopo di lucro incaricato da un Comune della valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici può partecipare al bando?

A norma dell'art. 5 dell'Avviso pubblico possono presentare domanda:

“a) tutti i musei e luoghi della cultura, come definiti all'art. 101 del D. Lgs 42/2004, di appartenenza pubblica, compresi quelli dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale;

b) soggetti privati senza scopo di lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui alla lettera a).”

Si specifica che per appartenenza pubblica si intende: di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici.

Ai soggetti privati senza scopo di lucro indicati alla lettera b) si richiede, come specificato nelle singole sezioni, la seguente documentazione, atta a chiarire la natura dei rapporti in essere tra proponente e proprietario della collezione pubblica: “Autodichiarazione [del proponente] attestante la natura della relazione e dei rapporti tra soggetto proponente ed ente proprietario della collezione pubblica di destinazione, in caso non coincidano” (Artt. 18, 22, 26, 30).

Inoltre, i soggetti privati senza scopo di lucro indicati alla lettera b) devono comunque produrre una dichiarazione dell'ente pubblico proprietario della collezione che si impegna ad acquisire e inventariare l'opera: “Impegno ad allegare dichiarazione attestante la proprietà pubblica della collezione di destinazione, comprensiva di impegno ad acquisire e inventariare l'opera/le opere oggetto della proposta, sottoscritta dal responsabile legale dell'ente proprietario della collezione pubblica di destinazione (in caso l'ente proprietario e il soggetto proponente non coincidano)” (Artt. 18, 22, 26).

8. Con riferimento all'art. 5 del bando, possono gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti partecipare come soggetti proponenti al bando per l'arricchimento della propria collezione?

A norma dell'art. 5, c.1 del bando possono presentare domanda:

“a) tutti i musei e luoghi della cultura, come definiti all'art. 101 del D. Lgs 42/2004, di appartenenza pubblica, compresi quelli dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale;

b) soggetti privati senza scopo di lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui alla lettera a).”

Si specifica che per appartenenza pubblica si intende: di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altri enti e istituti pubblici.

Ulteriori requisiti richiesti al c. 2 sono:

“a) essere proprietari o gestori di una collezione pubblica a cui destinare le acquisizioni e le produzioni realizzate attraverso il finanziamento del PAC o che abbia beneficiato di donazioni legate all'arte e alla creatività contemporanea, come indicato all'art. 3 del presente Avviso;

b) dimostrare una chiara programmazione, a medio e lungo termine, nel campo dell'arte e della creatività contemporanee.”

Nell'Avviso pubblico viene inoltre più volte specificato che la collezione di destinazione dell'acquisizione deve essere di proprietà pubblica e che il PAC è destinato all'incremento del patrimonio pubblico italiano.

Gli enti ecclesiastici possono pertanto partecipare al bando solo se in possesso di tali requisiti.

9. L'opera acquisita può essere la prima di una collezione pubblica che si va ad istituire?

L'Avviso pubblico, all'art. 2, c. 2, indica le finalità dei progetti sostenuti e, in particolare, alla lett. b) recita: "all'avvio di sezioni destinate al contemporaneo volte ad ampliare la dotazione di collezioni pubbliche non espressamente dedicate all'arte e alla creatività contemporanee, purché in grado di dimostrare una programmazione coerente nel tempo rispetto alle finalità del presente Avviso". Dunque, una collezione pubblica di destinazione deve essere preesistente all'acquisizione dell'opera. Non deve tuttavia trattarsi necessariamente di una collezione dedicata all'arte e alla creatività contemporanee. In caso non lo sia, può essere avviata ex novo una raccolta di opere dedicata al contemporaneo, in quanto sezione della stessa collezione pubblica preesistente. Per avviare tale nuova sezione deve essere dimostrata e documentata una programmazione rivolta al contemporaneo credibile e coerente negli anni a seguire.

10. Nello specifico dell'AMBITO 2 - PRODUZIONE, SEZIONE III è possibile prevedere nella stessa proposta progettuale la produzione di più opere eseguite da due o più artisti diversi?

All'Art. 24 dell'Avviso pubblico si dice: "Le proposte devono prevedere la produzione di una nuova opera, senza limiti di espressione e di linguaggi, costituita da uno o anche più elementi (a titolo meramente esemplificativo: una serie o una installazione complessa), da destinare a una collezione pubblica".

Dunque, per l'AMBITO 2, SEZIONE III è prevista la realizzazione di una sola opera. Quanto al coinvolgimento di più artisti per la realizzazione della stessa opera, è ammesso, fatti salvi i requisiti previsti dal bando.

11. Un artista può candidarsi autonomamente all'Avviso pubblico PAC 2021?

L'Avviso pubblico PAC 2021 è rivolto unicamente ai soggetti giuridici indicati all'art. 5. Non sono ammesse candidature da parte di persone fisiche.

12. Si ponga il caso di un museo locale di appartenenza pubblica che abbia autonomia tecnico-scientifica ma appartenga a una rete che dipende amministrativamente da un polo territoriale. È possibile che si candidino al bando PAC i singoli musei della rete, eventualmente inoltrando domande riferite ad ambiti e sezioni differenti?

All'art. 5, c. 4 del bando si afferma che "I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda concernente un solo ambito e una sola sezione. Uno stesso artista può essere coinvolto anche in diverse proposte progettuali."

All'art. 6 c. 2 si specifica che "Pena l'esclusione dalla procedura, ogni soggetto proponente può presentare un'unica proposta per una sola Sezione, riguardante una sola collezione pubblica di destinazione. Ogni collezione pubblica può essere coinvolta in una sola proposta progettuale."

Ai fini dell'Avviso pubblico, per soggetto proponente si intende un ente con personalità giuridica rappresentato dal legale rappresentante. Essendo il soggetto proponente destinatario del finanziamento messo a bando dall'Avviso pubblico, non possono essere considerate più candidature provenienti da una stessa amministrazione, intesa come centro di spesa e/o unica personalità fiscale.

13. È ammissibile la partecipazione dell'ente Comune all'avviso ed eventualmente con quali modalità?

In linea generale, nel caso in cui il luogo della cultura di appartenenza pubblica citato all'art. 5, c.1, lett. a) sia autonomo dal punto di vista gestionale e amministrativo, la domanda deve essere inoltrata dall'istituto o luogo stesso, altrimenti deve essere inoltrata dal centro di responsabilità amministrativa da cui dipende (che sia, a mero titolo esemplificativo, lo stesso Comune o altro ente territoriale, o un polo museale ecc.).

Stante quanto premesso, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, un Comune [o altro ente pubblico] può presentare domanda quando è proprietario di un luogo della cultura di appartenenza pubblica dotato di una collezione pubblica e ne ha la rappresentanza legale. Tale Comune [o altro ente pubblico] può presentare domanda direttamente quando gestisce senza

intermediari la collezione pubblica in questione, oppure può anche presentare domanda l'eventuale soggetto privato senza scopo di lucro che gestisce la collezione pubblica di proprietà del Comune [o altro ente pubblico], fornendo però le indicazioni e la documentazione richiesta agli articoli 18, 22, 26, 30 (a seconda della Sezione prescelta), che attesti i rapporti in essere con l'ente pubblico proprietario e l'impegno dell'ente pubblico ad acquisire l'opera. Fine ultimo delle acquisizioni e delle produzioni sostenute dal PAC è l'incremento del patrimonio pubblico italiano.

14. Con riferimento all'AMBITO 2 - PRODUZIONE, SEZIONE III, quale tipo di opere site-specific possono essere oggetto della proposta?

Come riportato all'art. 24, c. 3 dell'Avviso Pubblico:

“3. La proposta può prevedere anche la produzione di un'opera site-specific che sia in dialogo con le collezioni o con gli spazi espositivi, di servizio o di pertinenza della sede della collezione pubblica di destinazione o con spazi collegati alla medesima, purché comunque destinata all'incremento della collezione stessa.”

Dunque, requisito fondante per la realizzazione di una nuova opera site-specific è che questa entri nella proprietà di una collezione pubblica già esistente e strutturata e sia inventariata al suo interno. Ulteriore requisito è che sia collocata negli spazi espositivi o di servizio o di pertinenza della sede della collezione, o anche in altri spazi al di fuori della sede della collezione, purché collegati ad essa (come, a mero titolo di esempio: spazi funzionali, sedi distaccate ecc.). Tali spazi dovranno comunque essere nella disponibilità, documentabile, del luogo della cultura di appartenenza pubblica di riferimento.

Quanto alla qualità e alle caratteristiche della singola proposta, sarà la Commissione di valutazione a decidere nel merito di ogni singolo progetto.

Aggiornamento FAQ al 14 marzo 2022

15. Errata corrige: nell'Avviso pubblico, agli Artt. 18, 22, 26, 30, c. 1, lett. a), punto ottavo, leggesi:

- “che il Legale Rappresentante non è soggetto a sanzioni interdittive dai pubblici uffici o ad altra sanzione che comporti divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, così come i membri dell'eventuale C.d.A., per quanto a sua conoscenza;”

16. È possibile partecipare al bando anche in forma di partenariato, o non sono ammessi altri soggetti se non il proponente ed eventuali co-finanziatori?

Nell'ambito del PAC 2021 non sono previsti partenariati dall'Avviso pubblico che si ritengono, in ogni caso, non ammessi. Si specifica che anche la piattaforma di caricamento delle domande non prevede questa fattispecie. È invece ammessa la possibilità di co-finanziamenti come specificato all'art. 4 c. 5 e nelle singole sezioni.

17. In caso il soggetto proponente fosse risultato vincitore della precedente edizione del bando PAC, sarebbe possibile partecipare nuovamente?

Il bando non osta rispetto alla candidatura di un soggetto proponente vincitore della precedente edizione del PAC.

18. Le spese relative all'allestimento delle opere sono da considerarsi fra i costi ammissibili?

Per l'Ambito 1, l'avviso pubblico riporta agli Artt. 17 c. 3, lett. c) e 21, c. 3, lett. c):

“Costi ammissibili/

Tra le spese ammissibili, oltre ai costi di acquisizione, che si ritengono prioritari, possono rientrare (a mero titolo esemplificativo):

c) spese per l'allestimento dell'opera/e acquisite;”

Per l'Ambito 2, all'Art. 25, c. 3, lett. a), l'Avviso pubblico riporta:

“Costi ammissibili

Tra le spese ammissibili, purché tutte finalizzate all'esclusiva realizzazione del progetto, possono rientrare (a mero titolo esemplificativo):

a) spese per la produzione dell'opera: materiali di produzione; personale tecnico; noleggio attrezzature e strumentazioni; fee dell'artista; compenso del curatore o referente scientifico (solo se esterno al soggetto proponente, in caso di ente pubblico); spese di viaggio e alloggio; spese di trasporto e assicurazione dell'opera; spese per allestimento o installazione dell'opera; spese per lo svolgimento dell'eventuale residenza; etc.”

Per l'Ambito 3, all'Art. 29, c. 3, lett. a), l'Avviso pubblico riporta:

“Costi ammissibili

Tra le spese ammissibili, purché tutte finalizzate all'esclusiva realizzazione del progetto, possono rientrare (a mero titolo esemplificativo):

a) spese di allestimento/disallestimento;”

Nel rispetto di quanto sopra riportato, all'interno del progetto possono essere indicate le eventuali spese di allestimento strettamente collegate alle necessità conservative e/o espositive dell'opera.

Si evidenzia inoltre che, quanto ai contenuti della proposta e alla relativa congruità economica, sarà la Commissione di valutazione di cui all'Art. 7 a decidere nel merito di ogni singolo progetto, come indicato nell'Avviso.

19. Quale tipo di attività complementari di valorizzazione e promozione dedicate alle opere oggetto di acquisizione possono essere previste nei progetti di Ambito 1 e 2?

L'Avviso pubblico, all'Art. 16, cc. 5 e 6 recita:

“5. I progetti possono prevedere attività complementari di valorizzazione e promozione dedicate alle opere oggetto di acquisizione.

6. Per i progetti dell'Ambito 1 - Acquisizioni, Sezione I sono finanziabili solo attività di valorizzazione e promozione destinate alle acquisizioni sostenute dal PAC 2021.”

Le eventuali attività di valorizzazione e promozione devono riguardare le acquisizioni sostenute dalla relativa edizione del PAC, che devono costituire il principale oggetto del progetto di valorizzazione/promozione e delle rispettive voci del piano economico.

Come indicato nella piattaforma online di caricamento delle domande, tra le attività di valorizzazione e promozione della/e opera/e oggetto della proposta possono rientrare, a mero titolo esemplificativo: esposizione e allestimento delle opere; piccola mostra dossier di presentazione o project room; cataloghi o pubblicazioni; convegni o giornate di studi; talk, public program, workshop, attività didattiche etc.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, c. 3, lett. f) è stabilito un tetto massimo del contributo per eventuali spese di valorizzazione e promozione delle acquisizioni:

“Costi ammissibili

Tra le spese ammissibili, oltre ai costi di acquisizione, che si ritengono prioritari, possono rientrare (a mero titolo esemplificativo):

f) contributo per eventuali spese di valorizzazione e promozione delle acquisizioni (fino a un massimo del 25% (venticinque per cento) del finanziamento richiesto).”

Quanto sopra riportato opera, con le dovute differenze chiarite nell'Avviso pubblico, anche per le Sezioni II e III.

Si evidenzia infine che, quanto ai contenuti della proposta e alla relativa congruità economica, sarà la Commissione di valutazione di cui all'Art. 7 a decidere nel merito di ogni singolo progetto, come indicato nell'Avviso pubblico.

20. Un artista può essere candidato in più proposte e/o da più soggetti proponenti, non collegati tra loro?

L'avviso pubblico, all'Art. 5, c. 4 recita:

“I soggetti proponenti possono presentare una sola domanda concernente un solo ambito e una sola sezione. Uno stesso artista può essere coinvolto anche in diverse proposte progettuali.”

Un artista può dunque partecipare a diverse proposte progettuali, a prescindere da quali siano il soggetto proponente e la sezione per la quale viene candidato il progetto in cui l'artista è inserito.

21. Fra i costi ammissibili sono ricompresi gli oneri per più di un referente scientifico esterno?

Si richiama i seguenti articoli dell'Avviso pubblico.

Art. 16, c. 7

“I progetti dell'Ambito 1 - Acquisizioni, Sezione I devono prevedere l'indicazione di un curatore o di un referente scientifico, interno o esterno al soggetto proponente. In caso il soggetto proponente sia un ente pubblico, non sono previsti oneri per eventuali curatori o referenti scientifici interni.”

Art. 17 c.3, lett. d)

“3. Costi ammissibili

Tra le spese ammissibili, oltre ai costi di acquisizione, che si ritengono prioritari, possono rientrare (a mero titolo esemplificativo):

d) oneri per il curatore o referente scientifico, se esterno al soggetto proponente ove sia un ente pubblico;”

I suddetti articoli sono declinati in modo affine per le diverse sezioni.

Il bando prevede come requisito minimo la nomina di un referente scientifico o curatore. Eventuali altri curatori andranno indicati in maniera chiara nella descrizione del progetto e nel relativo quadro economico.

Si evidenzia inoltre che, quanto ai contenuti della proposta e alla relativa congruità economica, sarà la Commissione di valutazione di cui all'Art. 7 a decidere nel merito di ogni singolo progetto, come indicato nell'Avviso.

22. Considerato che la proposta deve essere presentata esclusivamente utilizzando la piattaforma informatica dedicata, è possibile scaricare preventivamente il template necessario alla candidatura, in modo da poterla elaborare prima di essere inserita on line, ad esempio lavorando sui testi richiesti nella lunghezza giusta senza accedere al sito internet? In alternativa, la piattaforma consente di copiare i file predisposti su documenti Word?

I materiali e la documentazione richiesti dalla piattaforma sono gli stessi indicati, a seconda delle Sezioni, nell'Avviso pubblico scaricabile al link:

<https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pac2021/>.

La piattaforma prevede la possibilità di entrare nelle singole sezioni, previa registrazione, e di controllare preventivamente le informazioni da inserire.

La piattaforma prevede la compilazione di moduli in cui è possibile, eventualmente, utilizzare le formule copia/incolla da altri documenti.

La piattaforma prevede il salvataggio parziale della domanda, con possibilità di entrare e uscire senza perdere dati, fino alla chiusura definitiva della domanda (vale a dire sino alla stampa della ricevuta da firmare e allegare). Nella compilazione dei testi sulla piattaforma, una volta raggiunto il limite di lunghezza previsto da ogni campo del form, non sarà possibile procedere alla digitazione di ulteriori caratteri. Il numero di caratteri è comunque preliminarmente indicato in ogni campo.

La stampa definitiva della domanda è attivabile a conclusione della procedura di compilazione della stessa.

23. Nella compilazione online, si può modificare la scelta dell'ambito di intervento previsto dal bando, se in fase di prova è stato selezionato un ambito errato?

In questo caso, per modificare la sezione in cui candidarsi si deve cancellare la domanda cliccando il pulsante in alto a destra e riavviare la procedura dal principio, fatta salva la registrazione.

Aggiornamento FAQ al 22 marzo 2022

24. In merito all'Ambito 3 - VALORIZZAZIONE DI DONAZIONI, Sezione IV - Finanziamento per progetti di valorizzazione di donazioni, si può presentare una stessa domanda per la valorizzazione di più donazioni?

L'avviso pubblico, all'Art. 28, c. 2, riporta:

“2. Le proposte devono essere finalizzate a garantire la valorizzazione delle opere o del nucleo di opere della donazione.”

Pertanto, nell'ambito della Sezione IV, il progetto di valorizzazione candidabile si intende riferito a una sola donazione, anche composta di più opere o elementi, acquisita nel corso degli ultimi 5 anni.

Nel Regolamento generale del bando e in altre parti dell'Art. 28, il plurale è usato in senso generale per riferirsi a tutte le donazioni potenzialmente oggetto di finanziamento tramite il PAC2021, mentre nell'articolo 30, riferito alla documentazione richiesta per la singola candidatura, alla lettera a) - Domanda di partecipazione, si cita chiaramente al singolare la donazione oggetto di valorizzazione. Ciò trova conferma nel modulo elettronico sulla piattaforma online, dove i campi disponibili alla compilazione e al caricamento della documentazione sono previsti per una sola donazione acquisita.

25. Si possono avere indicazioni circa la data presunta di pubblicazione della graduatoria di assegnazione dei contributi e se i tempi saranno i medesimi dello scorso anno?

Non è possibile prevedere e dare indicazioni sui tempi di pubblicazione delle graduatorie che dipendono dal numero di candidature pervenute e dai lavori della Commissione di valutazione. Le tempistiche variano inoltre da edizione a edizione anche in relazione ai contenuti e alle procedure previste dal relativo Avviso pubblico.